

Ordinanza
sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti
(Ordinanza VIS, OVIS)
del ...

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 98b cpv. 3 e 109e della legge federale del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri (LStr),
ordina:

Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. la responsabilità sul sistema nazionale d'informazione visti e sulla sua architettura;
- b. i diritti d'accesso e le competenze delle autorità riguardo al sistema nazionale d'informazione visti;
- c. i diritti d'accesso delle autorità riguardo al sistema centrale d'informazione visti (C-VIS);
- d. la procedura di trasmissione dei dati del C-VIS dal punto d'accesso centrale alle autorità autorizzate di cui agli articoli 15 e 16;
- e. il trattamento e la durata di conservazione dei dati;
- f. i diritti delle persone interessate;
- g. la sicurezza dei dati, il ruolo dei consulenti in materia di protezione dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati;
- h. l'autocontrollo e le modalità d'applicazione delle sanzioni.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *N-VIS*: applicazione nazionale che trasferisce al C-VIS i dati registrati in virtù del regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS)² e consente l'accesso ai dati del C-VIS;

RS

¹ RS **142.20**

² Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui

- b. *Stato terzo*: ogni Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), eccettuato il Liechtenstein;
- c. *Stato Schengen*: Stato vincolato da uno degli accordi d'associazione a Schengen; detti accordi figurano all'allegato I paragrafo 1;
- d. *Stato Dublino*: Stato vincolato da uno degli accordi d'associazione a Dublino; detti accordi figurano all'allegato I paragrafo 2.

Capitolo 2:

Responsabilità, architettura del sistema nazionale d'informazione visti, Ufficio VISION e VIS-Mail

Art. 3 Responsabilità del sistema nazionale d'informazione visti

¹ L'Ufficio federale della migrazione (UFM) è responsabile del sistema nazionale d'informazione visti.

² Esso statuisce in un regolamento sul trattamento dei dati segnatamente sulle misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 4 Architettura del sistema nazionale d'informazione visti e trasferimento di dati

¹ Il sistema nazionale d'informazione visti contiene i dati relativi a ogni domanda di visto ricevibile, classificati conformemente all'allegato 2.

² I dati registrati conformemente al regolamento VIS CE³ sono trasferiti mediante la procedura informatizzata al C-VIS per il tramite del N-VIS.

³ Tutte le modifiche o cancellazioni di dati registrati conformemente al regolamento VIS CE sono trasferite mediante la procedura informatizzata al C-VIS per il tramite del N-VIS.

⁴ Il regolamento sul trattamento ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 disciplina in particolare il trasferimento dei dati del sistema nazionale d'informazione visti al C-VIS per il tramite del N-VIS.

Art. 5 Ufficio VISION

¹ L'Ufficio VISION dell'UFM riceve e trasmette le domande di consultazione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento VIS CE⁴ e dell'articolo 22 del regolamento

visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; regolamento emendato dal regolamento (CE) n° 810/2009, GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

(CE) n° 810/2009⁵ (codice dei visti CE); invia la domanda di consultazione accompagnata dal numero della domanda al C-VIS, indicando lo o gli Stati Schengen da consultare.

² Questa procedura si applica anche allo scambio d'informazioni concernenti il rilascio di visti con validità territoriale limitata, alla trasmissione di altri messaggi nel quadro della cooperazione consolare nonché alle domande di trasmissione di documenti legati alla domanda di visto, o di copie elettroniche di tali documenti conformemente all'articolo 16 paragrafo 3 del regolamento VIS CE.

³ L'Ufficio VISION comunica tramite l'applicazione VISION e il VIS-Mail.

Art. 6 VIS-Mail

¹ Il meccanismo di comunicazione VIS-Mail consente la trasmissione d'informazioni tra Stati nei cui confronti è entrato in vigore il regolamento VIS CE⁶, attraverso l'infrastruttura del sistema d'informazione visti.

² Il VIS-Mail può essere utilizzato per comunicare i tipi d'informazione seguenti:

- a. messaggi concernenti la cooperazione consolare e le domande di documenti giustificativi;
- b. messaggi concernenti dati inesatti;
- c. nazionalità di uno Stato membro acquisita da un richiedente.

Capitolo 3: Registrazione dei dati da parte delle autorità incaricate dei visti

Art. 7 Registrazione dei dati

¹ Qualora una domanda di visto sia ammissibile ai sensi dell'articolo 19 del codice dei visti CE⁷, le autorità competenti in materia di visti registrano le categorie di dati I, quindi, in funzione dello svolgimento della procedura, le categorie di dati II-VI figuranti all'allegato 2, conformemente agli articoli 8-14 del regolamento VIS CE⁸. Questi dati sono trasferiti al C-VIS conformemente all'articolo 4 capoverso 2.

² Le autorità competenti in materia di visti registrano inoltre la categoria di dati VII dell'allegato 2. Questi dati non sono trasmessi al C-VIS.

Art. 8 Registrazione in caso di rappresentanza di un altro Stato

⁵ Regolamento CE n° 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.09.2009, pag. 1.

⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1.

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

¹ Qualora registri i dati relativi a una domanda di visto in qualità di rappresentante di un altro Stato, l'autorità svizzera indica nel sistema l'identità dello Stato Schengen rappresentato.

² La medesima indicazione è inserita in caso di rilascio del visto, d'interruzione della domanda oppure di rifiuto, revoca, annullamento o proroga del visto.

Art. 9 Proprietario dei dati

¹ L'autorità svizzera competente in materia di visti è proprietaria dei dati che ha registrato al momento del deposito della domanda di visto.

² Resta proprietaria dei dati registrati al momento della decisione di rilascio del visto o della proroga del visto.

³ L'autorità che copia le impronte digitali figuranti in un fascicolo di domanda del C-VIS diviene proprietaria del nuovo fascicolo così creato.

⁴ Un unico Stato è proprietario dei fascicoli di domanda collegati ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS CE⁹. Solo tale Stato è autorizzato a creare o modificare i collegamenti creati tra vari membri del gruppo.

⁵ Solo lo Stato proprietario di un fascicolo di domanda di visto è autorizzato a collegarlo a uno o più altri fascicoli del richiedente interessato o a sopprimere tali collegamenti.

Capitolo 4: Diritti d'accesso in rete

Art. 10 Accesso al sistema nazionale d'informazione visti (art. 109c LStr)

¹ I servizi seguenti possono accedere in rete ai dati del sistema nazionale d'informazione visti per svolgere i propri compiti:

- a. presso l'UFM:
 1. la Divisione Ammissione Dimora: nel quadro dei compiti legati al settore dei visti, dei documenti di viaggio e d'identificazione,
 2. l'Ambito direzionale Asilo e ritorno: nel quadro dell'esame delle domande d'asilo,
 3. il Servizio dei fascicoli: ai fini dell'archiviazione,
 4. la Sezione informatica e statistica: per effettuare le statistiche sui visti,
 5. la Divisione Ammissione Mercato del lavoro: per esaminare le domande sottostanti al diritto in materia di stranieri;
- b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per effettuare i controlli d'identità ed emanare visti eccezionali;

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

- c. le rappresentanze svizzere all'estero e la missione svizzera presso l'ONU a Ginevra: per procedere all'esame delle domande di visto;
- d. il Segretariato di Stato, la Direzione politica e le Mansioni consolari della Direzione delle risorse del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE): per l'esame delle richieste di visto e dei ricorsi nella sfera di competenze del Dipartimento;
- e. l'Ufficio centrale di compensazione: per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
- f. presso l'Ufficio federale di polizia (fedpol):
 - 1. il Servizio giuridico: per decidere eventuali misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997¹⁰ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),
 - 2. il servizio incaricato della gestione del sistema informatizzato di ricerca RIPOL: per l'identificazione delle persone nell'ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008¹¹,
 - 3. i servizi competenti in materia di corrispondenza Interpol e la Centrale operativa: per l'identificazione delle persone in relazione con i compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, segnatamente nell'ambito della cooperazione con l'Ufficio europeo di polizia (Europol),
 - 4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: per l'identificazione delle persone in relazione con lo scambio d'informazioni di polizia e in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria nonché nell'ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia,
 - 5. il servizio competente in materia di documenti d'identità e di ricerche di persone scomparse: per le ricerche concernenti la dimora delle persone,
 - 6. il servizio incaricato della gestione dell'AFIS: per l'identificazione di persone ai sensi dell'articolo 102 capoverso 1 LStr,
 - 7. il servizio competente presso l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: per l'identificazione delle persone e l'accertamento del loro statuto di dimora effettuati nell'ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 1997¹² sul riciclaggio di denaro;
- g. le autorità migratorie cantonali e comunali e le autorità cantonali di polizia: per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri;

¹⁰ RS 120¹¹ RS 361.0¹² RS 955.0

- h. gli uffici di stato civile e le loro autorità di vigilanza nonché l'Ufficio federale dello stato civile: per l'esame della regolarità del soggiorno in Svizzera dei fidanzati che non sono ancora cittadini svizzeri e per la comunicazione all'autorità competente dell'identità dei fidanzati che non hanno fornito prova del loro soggiorno regolare;
- i. la Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale dell'Ufficio federale di giustizia: in relazione con procedure di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 1981¹³ sull'assistenza internazionale in materia penale;
- j. il Servizio informazioni della Confederazione: per l'esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla LMSI;
- k. il Tribunale amministrativo federale: per l'istruzione dei ricorsi conformemente alla LStr.

² I diritti d'accesso sono retti dall'allegato 2.

Art. 11 Consultazione in rete del C-VIS (art. 109a LStr)

¹ I servizi seguenti possono consultare in rete i dati del C-VIS per svolgere i propri compiti:

- a. presso l'UFM:
 - 1. la Divisione Ammissione Dimora: nel quadro dei compiti legati al settore dei visti,
 - 2. le sezioni Dublino dell'UFM nonché i collaboratori dei Centri di registrazione e procedura: al fine di determinare lo Stato Dublino responsabile per l'esame di una domanda d'asilo,
 - 3. l'Ambito direzionale Asilo e ritorno: in vista dell'esame delle domande d'asilo in merito alle quali la Svizzera è chiamata a decidere,
 - 4. la Sezione informatica e statistica: per effettuare le statistiche sui visti conformemente all'articolo 17 del regolamento VIS CE¹⁴;
- b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per emanare visti eccezionali;
- c. le rappresentanze svizzere all'estero e la missione svizzera presso l'ONU a Ginevra: per procedere all'esame delle domande di visto;
- d. il Segretariato di Stato e la Direzione politica del DFAE: per l'esame delle richieste di visto nella sfera di competenze del Dipartimento;
- e. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia competenti:

¹³ RS 351.1

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

1. per effettuare il controllo alle frontiere esterne Schengen e sul territorio svizzero,
 2. per procedere alla verifica dell'identità del detentore del visto, esaminare l'autenticità del visto o verificare se sono adempite le condizioni d'entrata o di soggiorno sul territorio svizzero,
 3. per identificare le persone non detentrici di un visto che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno sul territorio svizzero;
- f. le autorità migratorie cantonali e i Comuni ai quali i Cantoni hanno delegato le loro competenze: per svolgere i loro compiti in materia di visti.
- ² In qualità di punto d'accesso centrale, la Centrale operativa di fedpol può consultare in rete i dati del C-VIS.
- ³ I diritti di consultazione sono retti dall'allegato 3.

Capitolo 5 Categorie di dati da utilizzare per consultare il C-VIS

Art. 12 Consultazione alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero

¹ La consultazione del C-VIS ai fini di controllo presso i punti di attraversamento delle frontiere esterne Schengen è effettuata conformemente all'articolo 18 paragrafi 1 e 2 del regolamento VIS CE¹⁵, in base al numero della vignetta di visto, da solo o in combinazione con la verifica delle impronte digitali del detentore del visto.

Le categorie di dati di cui all'articolo 18 paragrafo 4 del regolamento VIS CE possono essere consultate se la ricerca dà un risultato positivo.

² La consultazione del C-VIS ai fini di controllo dell'identità del detentore del visto e dell'autenticità del visto e della verifica delle condizioni d'entrata o di soggiorno sul territorio è effettuata conformemente all'articolo 19 paragrafo 1 del regolamento VIS CE, in base al numero della vignetta di visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del detentore del visto oppure unicamente del numero della vignetta di visto.

Le categorie di dati di cui all'articolo 19 paragrafo 2 del regolamento VIS CE possono essere consultate se la ricerca dà un risultato positivo.

³ Per i detentori del visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, la ricerca è effettuata in base al solo numero della vignetta di visto.

⁴ Se la verifica non dà esito oppure se sussistono dubbi circa l'identità della persona, può essere effettuata una ricerca in base alle sole impronte digitali figuranti nel sistema.

⁵ Se la ricerca in base alle impronte digitali non dà esito, può essere effettuata una ricerca in combinazione con la nazionalità attuale e quella alla nascita in base:

¹⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

- a. al nome, cognome, sesso, cognome alla nascita (cognome anteriore), data, luogo e Paese di nascita;
- b. al tipo e al numero del documento di viaggio, all'autorità emittente e alla data di rilascio e di scadenza.

⁶ Le categorie di dati di cui all'articolo 20 paragrafo 2 del regolamento VIS CE possono essere consultate se la ricerca dà un risultato positivo.

⁷ Può essere effettuata una ricerca in base alle impronte digitali al solo scopo di identificare una persona non detentrica di un visto. Se le impronte digitali dell'interessato non possono essere utilizzate o se la ricerca non dà esito, può essere effettuata una ricerca conformemente al capoverso 5.

Art. 13 Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente

¹ La consultazione del C-VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente ai sensi degli articoli 9 e 21 del regolamento (CE) n. 343/2003¹⁶ è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l'asilo.

² Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito può essere effettuata una ricerca in combinazione con la nazionalità attuale e quella alla nascita in base:

- a. al nome, cognome, sesso, cognome alla nascita (cognome anteriore), data, luogo e Paese di nascita;
- b. al tipo e al numero del documento di viaggio, all'autorità emittente e alla data di rilascio e di scadenza.

³ Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato o prorogato un visto scaduto oltre sei mesi prima del deposito della domanda d'asilo, possono essere consultate le categorie di dati di cui all'articolo 21 paragrafo 2 del regolamento VIS CE¹⁷.

⁴ È possibile consultare i dati di domande collegate unicamente qualora le domande siano state collegate a motivo dell'appartenenza familiare (gruppo famiglia).

Art. 14 Consultazione al fine di esaminare una domanda d'asilo

¹ La consultazione del C-VIS al fine di esaminare una domanda d'asilo è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l'asilo.

² Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito può essere effettuata una ricerca in combinazione con la nazionalità attuale e quella alla nascita in base:

- a. al nome, cognome, sesso, cognome alla nascita (cognome anteriore), data, luogo e Paese di nascita;

¹⁶ Regolamento CE n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.02.2003, pag. 1.

¹⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

- b. al tipo e al numero del documento di viaggio, all'autorità emittente e alla data di rilascio e di scadenza.

³ Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato un visto, possono essere consultate le categorie di dati di cui all'articolo 22 paragrafo 2 del regolamento VIS CE¹⁸.

Capitolo 6:

Ottenimento dei dati del C-VIS tramite il punto d'accesso centrale

Art 15 Autorità federali

¹ Le autorità federali autorizzate ai sensi dell'articolo 109a capoverso 3 lettere a-c LStr sono:

- a. presso fedpol: la Polizia giudiziaria federale;
- b. presso il Servizio informazioni della Confederazione:
 - 1. divisione acquisizione,
 - 2. divisione Analisi,
 - 3. coordinazione lotta al terrorismo,
 - 4. coordinazione servizio informazioni vietato,
 - 5. coordinazione lotta all'estremismo,
 - 6. coordinazione non-proliferazione,
 - 7. ambito servizio degli stranieri;
- c. presso il Ministero pubblico della Confederazione:
 - 1. il servizio giuridico: per eseguire le decisioni prese dalla Corte penale del Tribunale penale federale, in particolare in applicazione dell'articolo 82 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007¹⁹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA),
 - 2. il centro di competenze Assistenza giudiziaria internazionale (ECI), Protezione dello Stato, Terrorismo/Criminalità economica (Berna), Criminalità economica/Criminalità organizzata, Riciclaggio di denaro (sedi distaccate di Losanna, Lugano e Zurigo): per la lotta contro i crimini e delitti internazionali e il perseguimento dei reati sottoposti alla giurisdizione federale secondo gli articoli 336 e 337 del Codice penale²⁰;

¹⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

¹⁹ RS 142.201

²⁰ RS 311.0

Art. 16 Autorità cantonali

Le autorità cantonali autorizzate ai sensi dell'articolo 109a capoverso 3 lettera d LStr sono:

- a. le polizie cantonali;
- b. le polizie comunali delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano;
- c. le autorità di perseguimento penale, per il tramite delle polizie cantonali.

Art. 17 Procedura per l'ottenimento dei dati

¹ Le unità operative delle autorità autorizzate di cui agli articoli 15 e 16 presentano alla Centrale operativa di fedpol, per via elettronica, una domanda motivata d'accesso ai dati del C-VIS.

² In caso d'urgenza eccezionale, un'unità operativa può presentare una domanda anche oralmente. La Centrale operativa di fedpol tratta immediatamente la domanda e verifica successivamente se sono adempite tutte le condizioni di cui all'articolo 18 e se si trattava effettivamente di un caso eccezionale. La verifica ulteriore è effettuata immediatamente dopo il trattamento della domanda.

³ Fedpol disciplina le modalità procedurali in un regolamento sul trattamento.

Art. 18 Condizioni per l'ottenimento dei dati

¹ La Centrale operativa fedpol verifica:

- a. se i dati sono necessari alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di reati terroristici o di altri reati penali gravi di cui all'allegato 4;
- b. se un caso specifico rende necessaria la trasmissione dei dati;
- c. se vi sono motivi ragionevoli di ritenere che la trasmissione dei dati contribuirà in maniera significativa alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione dei reati di cui all'allegato 4.

² Se sono adempite le condizioni del capoverso 1, il punto d'accesso centrale accede al C-VIS unicamente attraverso le categorie di dati di cui all'articolo 5 paragrafo 2 della decisione del Consiglio 2008/633/GAI²¹ (decisione VIS UE).

²¹ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13/08/2008, pag. 129.

³ Se la ricerca dà un risultato positivo, il punto d'accesso centrale trasmette in modo sicuro i dati di cui all'articolo 5 paragrafo 3 della decisione VIS UE all'unità operativa.

Art. 19 Scambio di dati con Stati dell'UE nei cui confronti non è entrato in vigore il regolamento VIS CE

¹ Gli Stati membri dell'UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS CE²² possono rivolgere le loro domande per l'ottenimento di dati del C-VIS alle autorità di cui agli articoli 15 e 16.

² L'esame di queste domande compete alla Centrale operativa di fedpol .

³ La procedura è retta dall'articolo 17.

⁴ La Centrale operativa di fedpol può rivolgere una domanda all'autorità competente di uno Stato membro dell'UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS CE, al fine di ottenere informazioni in materia di visti.

Capitolo 7:

Trattamento dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza

Sezione 1: Trattamento dei dati

Art. 20 Principio del trattamento

Solo le autorità che hanno registrato i dati trasmessi al C-VIS sono abilitate a modificarli.

Art. 21 Conservazione dei dati nel sistema nazionale d'informazione visti

¹ I dati del sistema nazionale d'informazione visti sono conservati al massimo cinque anni.

² Il termine inizia a decorrere:

- a. dalla data di scadenza del visto: in caso di rilascio di un visto;
- b. dalla nuova data di scadenza del visto: in caso di proroga di un visto;
- c. dalla data in cui il fascicolo di una domanda è creato nel sistema nazionale d'informazione visti: in caso di ritiro, chiusura o interruzione della domanda;
- d. dalla data della decisione dell'autorità incaricata dei visti: in caso di rifiuto, annullamento o revoca di un visto.

Art. 22 Cancellazione dei dati

¹ Se una persona acquista la cittadinanza svizzera:

²² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

- a. le autorità competenti in materia di visti cancellano senza indugio il fascicolo della domanda della persona interessata e i legami con i fascicoli del coniuge o dei figli, oppure del gruppo con cui ha viaggiato, purché i dati relativi alla domanda siano stati registrati dalle autorità svizzere;
- b. l'UFM informa senza indugio lo o gli Stati Schengen che hanno registrato i dati relativi al visto.

² Le autorità competenti in materia di cittadinanza sono tenute a informare l'UFM (Sezione Basi visti) di tutte le naturalizzazioni.

³ Se il rifiuto del visto è annullato dall'autorità di ricorso competente, i dati relativi al rifiuto del rilascio sono cancellati dall'autorità che ha rifiutato il visto.

Art. 23 Qualità dei dati

¹ L'UFM si accerta che i dati siano esatti e che il trattamento dei dati nel sistema nazionale d'informazione visti sia lecito.

² In presenza di elementi che indichino che i dati sono inesatti o non sono stati trattati conformemente al diritto, l'UFM è informato immediatamente.

³ L'UFM adotta le misure necessarie non appena viene a conoscenza di dati inesatti o di un trattamento non conforme al diritto.

Art. 24 Conservazione dei dati del C-VIS

¹ Nessun dato estratto dal C-VIS può essere conservato nel sistema nazionale d'informazione visti o in un'altra collezione di dati nazionale.

² Se necessario in un caso individuale, taluni dati del C-VIS possono essere conservati nel sistema nazionale d'informazione visti per una durata limitata al trattamento del caso in esame, conformemente all'articolo 30 del regolamento VIS CE²³.

³ Le autorità di cui agli articoli 15 e 16 sono tenute a distruggere i dati che hanno ottenuto dalla Centrale operativa di fedpol, a meno che si siano rivelati necessari conformemente ai fini della decisione VIS UE²⁴.

⁴ L'utilizzo di dati non conforme ai capoversi 1-3 costituisce un utilizzo fraudolento di dati ai sensi dell'articolo 120d LStr.

Art. 25 Comunicazione di dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali

¹ I dati trattati nel sistema nazionale d'informazione visti e nel C-VIS non possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale.

² In un caso individuale, i dati seguenti del C-VIS relativi a una persona possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale ai sensi

²³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

²⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1.

dell'allegato del regolamento VIS CE²⁵ per dimostrare l'identità di un cittadino di Paese terzo, anche ai fini del ritorno, se sono adempite le condizioni dell'articolo 31 del regolamento VIS CE:

- a. cognome, cognome di nascita, nomi, sesso, data della domanda, luogo e Paese di nascita;
- b. cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita;
- c. tipo e numero del documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato e data di rilascio e di scadenza;
- d. residenza;
- e. per i minori, cognomi e nomi del detentore dell'autorità parentale o del tutore legale.

³ I dati del sistema nazionale d'informazione visti possono essere comunicati in un caso individuale conformemente all'articolo 105 LStr.

Art. 26 Delega di compiti nel quadro della procedura del visto (art. 98b LStr)

¹ Il DFAE e l'UFM si accertano che il diritto dello Stato terzo in cui è mandatato un prestatore di servizi garantisca il rispetto della protezione dei dati.

² Il DFAE conclude una convenzione con i prestatori di servizi incaricati di svolgere taluni compiti nel quadro della procedura del visto, conformemente all'articolo 43 paragrafo 2 e all'allegato X del codice dei visti CE²⁶.

³ Spetta al DFAE:

- a. verificare la solvenza e l'affidabilità dei prestatori di servizi incaricati;
- b. verificare che i prestatori di servizi rispettino le condizioni e modalità stabilite nella convenzione di cui al capoverso 2;
- c. controllare l'attuazione della convenzione di cui al capoverso 2, conformemente all'articolo 43 paragrafo 11 del codice dei visti CE;
- d. formare il prestatore di servizi esterno affinché abbia le conoscenze necessarie per fornire un servizio adeguato e comunicare informazioni sufficienti ai richiedenti;
- e. garantire che i dati trasferiti alle rappresentanze svizzere siano resi sicuri ai sensi dell'articolo 44 del codice dei visti CE.

⁴ Le rappresentanze svizzere possono, in collaborazione con altre rappresentanze di Stati Schengen, condividere il medesimo prestatore di servizi. In tal caso, i compiti di cui al capoverso 3 sono svolti in collaborazione.

⁵ La Svizzera è responsabile in caso di disattenzione da parte dei prestatori di servizi degli obblighi relativi ai dati personali dei richiedenti dei visti.

²⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

²⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1.

⁶ Per i loro servizi, i prestatori di servizi esterni possono fatturare spese che oltrepassano gli emolumenti usuali percepiti per il rilascio del visto secondo il principio della copertura delle spese effettive. Conformemente all'articolo 17 paragrafo 4 del codice dei visti CE, l'emolumento prelevato non deve superare la metà dell'emolumento di visto.

⁷ Conformemente all'articolo 42 del codice dei visti CE, i consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svolgere uno o tutti i compiti di cui all'articolo 43 paragrafo 6 del codice dei visti CE.

Sezione 2: Diritti delle persone interessate

Art. 27 Diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati

¹ Chiunque fa valere il proprio diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione di dati del sistema nazionale d'informazione visti o del C-VIS deve dimostrare la propria identità e presentare una domanda scritta all'UFM.

² L'UFM tratta la domanda di diritto d'accesso d'intesa con l'autorità che ha registrato i dati nel sistema nazionale d'informazione visti o lo Stato che ha trasferito i dati nel C-VIS.

³ Registra tutte le domande di diritto d'accesso.

⁴ Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica e cancellazione di dati del C-VIS che non sono stati registrati dalla Svizzera, quest'ultima deve contattare entro 14 giorni lo Stato che ha registrato i dati sui visti e trasmettergli la domanda. L'UFM informa l'interessato della trasmissione della domanda.

⁵ Tratta senza indugio le domande d'accesso, di rettifica o di cancellazione.

⁶ Conferma per scritto e senza indugio all'interessato tutte le rettifiche o cancellazioni di dati, oppure gli comunica che non è disposto a rettificare o cancellare i dati e per quali motivi.

Art. 28 Obbligo d'informare

¹ Al momento di rilevare i dati biometrici e personali del richiedente, questi è informato per scritto:

- a. dell'identità del detentore della collezione;
- b. delle finalità del trattamento dei dati nel sistema nazionale d'informazione visti e nel C-VIS;
- c. delle categorie di destinatari dei dati;
- d. della durata di conservazione dei dati nel sistema nazionale d'informazione visti e nel C-VIS;
- e. del carattere obbligatorio della registrazione dei dati per l'esame della domanda;
- f. dell'esistenza del diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione, delle procedure da seguire per esercitare tali diritti, delle coordinate dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

² La persona fisica o giuridica che rivolge un invito o che assumerà presumibilmente le spese di sussistenza durante il soggiorno del richiedente il visto riceve parimenti le informazioni di cui al capoverso 1.

Art. 29 Risarcimento danni

La responsabilità in caso di danni legati alla gestione del sistema nazionale visti è retta dalla legge del 14 marzo 1958²⁷ sulla responsabilità, e in particolare, per analogia, dagli articoli 19a-19c.

Sezione 3: Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati

Art. 30 Sicurezza dei dati

¹ La sicurezza dei dati è retta da:

- a. l'ordinanza del 14 giugno 1993²⁸ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- b. la sezione sulla sicurezza informatica dell'ordinanza del 26 settembre 2003²⁹ sull'informatica nell'Amministrazione federale;
- c. le Istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione (CIC) del 27 settembre 2004³⁰ sulla sicurezza informatica nell'Amministrazione federale.

² L'UFM statuisce nel regolamento sul trattamento dei dati di cui all'articolo 3 capoverso 2 le misure organizzative e tecniche da adottare per evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento e della consultazione dei dati.

Art. 31 Statistiche

¹ Sulla base dei dati contenuti nel sistema nazionale d'informazione visti, l'UFM, nella misura in cui sia necessario per adempiere i suoi compiti legali e in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica, allestisce statistiche periodiche.

² L'UFM pubblica le statistiche più importanti.

³ Su richiesta, può mettere a disposizione di autorità nonché di persone private od organizzazioni i dati statistici complementari di cui necessitano.

⁴ In collaborazione con l'Ufficio federale di statistica può parimenti effettuare statistiche concernenti il C-VIS. Gli accessi a tal fine sono retti dall'allegato 3.

²⁷ RS 170.32

²⁸ RS 235.11

²⁹ RS 172.010.58

³⁰ Scaricabili sotto:

<http://www.isb.admin.ch/themen/sicherheit/00150/00836/index.html?lang=it>

⁵ In nessun caso le statistiche devono consentire di trarre conclusioni nei confronti degli interessati.

Art. 32 Consulenza in materia di protezione dei dati

¹ Il consulente per la protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) contribuisce a far rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati. Coordina l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 2 con gli uffici coinvolti.

² I consulenti per la protezione dei dati degli uffici coinvolti, ciascuno nel proprio settore, si occupano di:

- a. informare le persone che trattano i dati;
- b. istruire queste persone;
- c. effettuare i controlli necessari;
- d. colmare tempestivamente le lacune;
- e. comunicare al consulente per la protezione dei dati del DFGP le esigenze in materia di coordinamento.

Art. 33 Vigilanza sul trattamento dei dati

¹ Le autorità cantonali di protezione dei dati e l'IFPDT collaborano attivamente nell'ambito delle rispettive competenze e provvedono a una vigilanza coordinata sul trattamento dei dati personali.

² Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest'ultimo funge da referente nazionale.

³ L'IFPDT è l'autorità nazionale ai sensi dell'articolo 41 paragrafo 1 del regolamento VIS CE³¹ e dell'articolo 8 paragrafo 5 e dell'articolo 11 della decisione VIS UE³². Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.

³¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

³² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 18 cpv. 2.

Capitolo 8: Disposizioni finali**Art. 34** Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza VIS del ...³³ è abrogata.

Art. 35 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006³⁴ è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. a

Abrogata

Allegato 1

L'allegato è modificato come segue:

...i campi di dati relativi ai visti (EVA) sono soppressi

Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore al momento dell'entrata in funzione del sistema nazionale d'informazione visti, il

³³ RU ...

³⁴ RS **142.513**

*Allegato 1 (art. 2 lett. c e d)***1. Accordi d'associazione a Schengen**

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004³⁵ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004³⁶ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. l'Accordo del 17 dicembre 2004³⁷ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- d. l'Accordo del 28 aprile 2005³⁸ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- e. Protocollo del 28 febbraio 2008³⁹ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

2. Accordi d'associazione a Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004⁴⁰ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato

³⁵ RS 0.362.31

³⁶ RS 0.362.1

³⁷ RS 0.362.32

³⁸ RS 0.362.33

³⁹ RS 0.362.311, non ancora pubblicato

⁴⁰ RS 0.142.392.68

competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;

b. Accordo del 17 dicembre 2004⁴¹ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

c. Protocollo del 28 febbraio 2008⁴² tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;

d. Protocollo del 28 febbraio 2008⁴³ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein relativo all'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

⁴¹ RS 0.362.32

⁴² RS 0.142.393.141

⁴³ RS ...

Allegato 2 (art. 7 cpv. 1 e 10 cpv. 2)

Accesso al sistema nazionale visti**Legenda***Livelli d'accesso*

A	Consultazione in rete
B	Trattamento
Vuoto	Nessun accesso

Unità organizzative

CC	Centrale di compensazione
CP	Autorità cantonali di polizia
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri (Segreteria di Stato generale, Direzione politica e Mansioni consolari)
Fedpol	Ufficio federale di polizia
– I	Servizio giuridico
– II	Polizia giudiziaria federale (PGF)
– III	Ufficio centrale nazionale INTERPOL, Centrale operativa, Sezione Documenti d'identità e ricerche di persone scomparse, AFIS DNA Services, Sezione MROS
– IV	Sezione ricerche RIPOL
DDPS	Servizio informazioni della Confederazione (SIC)
OCF	Organi federali e cantonali di controllo alla frontiera
PS	Autorità cantonali, regionali e comunali nonché del Principato del Liechtenstein competenti in materia di stranieri
RSE	Rappresentanze svizzere all'estero e Missione svizzera presso l'ONU a Ginevra
SC	Uffici dello stato civile e rispettive autorità di vigilanza nonché Ufficio federale dello stato civile
TAF	Tribunale amministrativo federale
– I	Terza corte del Tribunale amministrativo federale
– II	Quarta e quinta corte del Tribunale amministrativo federale
UFG	Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale
UFM	Ufficio federale della migrazione
– I	Sezione informatica e statistica
– II	Divisione Ammissione Dimora
– III	Servizio dei fascicoli

– IV	Ambito direzionale Asilo e ritorno
- V	Divisione Ammissione Mercato del lavoro

Campi di dati	UFM I	UFM II	UFM III	UFM IV	UFM V	PS	OCF controllo frontiere	CP	SC	Fedpol I	Fedpol II	Fedpol III	Fedpol IV	SIC	TAF I	RSE	DFAE	TAF II	UFG
I. Dati del deposito della domanda																			
Stato della procedura: domanda depositata	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A		A	A	B	B		A
Autorità competente, ubicazione	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A		A	A	B	B		A
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A		A	A	B	B		A
Cognomi	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A
Nomi	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A
Data di nascita	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A
Luogo di nascita	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A
Nazionalità attuale e alla nascita	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A
Paese di nascita	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A
Sesso	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A
Tipo di documento di viaggio	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B		A
Autorità emittente	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B		A
Numero del documento	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B		A
Data di rilascio / scadenza	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B		A
Luogo e data della domanda	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B		A
Persona ospitante e/o garante (cognomi, nomi, indirizzo) Se organizzazione o società, nome e indirizzo della società od orga-	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A	A	A		B	B		A

Campi di dati	UFM I	UFM II	UFM III	UFM IV	UFM V	PS	OCF controllo frontiere	CP	SC	Fedpol I	Fedpol II	Fedpol III	Fedpol IV	SIC	TAF I	RSE	DFAE	TAF II	UFG
nizzazione																			
Cognome e nome della persona di contatto in seno alla stessa																			
Stato Schengen di destinazione	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A			A	B	B		A
Durata del soggiorno o del transito previsto	B	B	A	A		B	B	A	A		A	A			A	B	B		
Principali scopi del viaggio	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A			A	B	B		A
Date d'arrivo e di partenza dallo spazio Schengen previste	B	B	A	A		B	B	A	A		A	A				B	B		
Stati Schengen di prima entrata	B	B	A	A		B	B	A	A		A	A				B	B		
Indirizzo di domicilio del richiedente	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A
Professione attuale e datore di lavoro	B	B	A	A		B	B		A	A	A			A		B	B		A
Per studente, nome dell'istituto scolastico																			
Per minori: cognome e nome dei detentori dell'autorità parentale o del tutore legale	B	B	A	A		B	B		A						A	B	B		
Fotografia del richiedente	B	B				B	B									B	B		
Impronte digitali del richiedente	B	B				B	B									B	B		
II. Dati in caso di rilascio del visto																			
Stato della procedura (rilasciato)	B	B	A	A		B	B	A	A		A	A		A		B	B		

Campi di dati	UFM I	UFM II	UFM III	UFM IV	UFM V	PS	OCF controllo frontiere	CP	SC	Fedpol I	Fedpol II	Fedpol III	Fedpol IV	SIC	TAF I	RSE	DFAE	TAF II	UFG
Luogo e data della decisione	B	B	A	A		B	B	A	A		A	A			A	B	B		
Autorità competente e ubicazione	B	B	A	A		B	B	A	A		A	A			A	B	B		
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (sì/no)	B	B	A	A		B		A								B	B		
Territorio in cui il titolare è autorizzato a viaggiare conformemente al codice dei visti	B	B	A	A		B	B	A	A		A	A				B	B		
Numero d'entrate autorizzate durante il periodo di validità	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A		A	A	B	B		A
Durata di validità del visto: date di inizio e di scadenza	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A		A	A	B	B		A
Categoria di visto	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A								
Numero della vignetta di visto	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A		A	A	B	B		A
Visto rilasciato su foglio separato (sì/no)	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A		A		B	B		A
Vignetta di visto completata a mano	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A		A		B	B		A
III. Dati in caso d'interruzione dell'esame della domanda																			
Stato della procedura: interrotta	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A		A		B	B		
Luogo e data della decisione	B	B	A	A	A	B	B		A						A	B	B		
Autorità competente e ubicazione	B	B	A	A		B	B		A						A	B	B	A	

Campi di dati	UFM I	UFM II	UFM III	UFM IV	UFM V	PS	OCF controllo frontiere	CP	SC	Fedpol I	Fedpol II	Fedpol III	Fedpol IV	SIC	TAF I	RSE	DFAE	TAF II	UFG
Stato Schengen competente per trattare la domanda	B	B	A	A		B	B		A						A	B	B	A	
IV. Dati in caso di rifiuto del visto																			
Stato della procedura: rifiutato	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A		A		B	B		
Per il conto di un altro Stato Schengen	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A		A		B	B		
Luogo e data della decisione	B	B	A	A	A	B	B	A	A		A	A			A	B	B		
Autorità competente e ubicazione	B	B	A	A		B	B		A						A	B	B		
Motivi del rifiuto	B	B	A	A		B	B	A	A		A	A			A	B	B		
V. Dati in caso di annullamento o revoca del visto																			
Stato della procedura: annullamento, revoca	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A		A		B	B		
Luogo e data della decisione	B	B	A	A	A	B	B	A	A		A	A			A	B	B		
Autorità competente e ubicazione	B	B	A	A		B	B	A	A						A	B	B	A	
Nuova data di scadenza	B	B	A	A		B	B	A	A		A	A				B	B		
Motivi dell'annullamento o della revoca	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A		A	B	B		

Campi di dati	UFM I	UFM II	UFM III	UFM IV	UFM V	PS	OCF controllo frontiere	CP	SC	Fedpol I	Fedpol II	Fedpol III	Fedpol IV	SIC	TAF I	RSE	DFAE	TAF II	UFG
VI. Dati in caso di proroga del visto																			
Stato della procedura: proroga	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A		B	B		
Luogo e data della decisione	B	B	A	A	A	B	B		A		A	A			A	B	B		
Autorità competente e ubicazione	B	B	A	A		B	B		A						A	B	B		
Date di inizio e scadenza della proroga	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A		A	A	B	B		A
Numero della vignetta di visto del visto prorogato	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A		A	A	B	B		A
Periodo di proroga della durata del soggiorno autorizzata	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A		A	A	B	B		A
Territorio in cui il titolare del visto è autorizzato a viaggiare se la validità territoriale differisce da quella del visto d'origine	B	B	A	A		B	B	A		A	A	A		A	A	B	B		A
Tipo di visto prorogato	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A		A	A	B	B		A
Motivi della proroga	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A		A	A	B	B		A
Altro																			
Incarti afferenti (parentela: coniuge, figli)	B	B	A	A	A	B	B	A		A	A	A		A	A	B	B		A

Campi di dati	UFM I	UFM II	UFM III	UFM IV	UFM V	PS	OCF controllo frontiere	CP	SC	Fedpol I	Fedpol II	Fedpol III	Fedpol IV	SIC	TAF I	RSE	DFAE	TAF II	UFG
Incarti afferenti (gruppo)	B	B	A	A	A	B	B	A		A	A	A		A	A	B	B		A
Incarti successivi del richiedente	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A		A	A	B	B		A
VII. Dati utili unicamente alle autorità svizzere																			
Data effettiva dell'entrata in Svizzera	B	B	A	B	A	B	B	A		A	A	A	A	A	A	B	B	A	A
Permesso valido dal/al	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Autorità emittente del titolo di soggiorno	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A
Numero dei familiari che prendono parte al viaggio	B	B	A	A	A	B	B	A		A	A	A		A	A	B	B		A
Data d'emissione della dichiarazione di garanzia (Verpflichtungserklärung)	B	B	A	A	A	B	B									B	B		
Identità e professione dei familiari	B	B	A	A	A	B	B	A		A		A		A		B	B		

Campi di dati	UFM I	UFM II	UFM III	UFM IV	UFM V	PS	OCF controllo frontiere	CP	SC	Fedpol I	Fedpol II	Fedpol III	Fedpol IV	SIC	TAF I	RSE	DFAE	TAF II	UFG
Categoria di straniero del coniuge	B	B	A	B	A	B	B									B	B	A	
Categoria di straniero del partner registrato	B	B	A	B	A	B	B									B	B	A	
Condizioni d'entrata in Svizzera	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A		A	A	B	B		A
Il coniuge è svizzero	B	B	B	A	A	B	B	A		A	A	A		A	A			A	A
Il partner registrato è svizzero	B	B	B	A	A	B	B	A		A	A	A		A	A			A	A
Un genitore è svizzero	B	B	B	A	A	B	B	A		A	A	A		A	A				A
Stato civile	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A
Indirizzo postale	B	B	A	A	A	B	B		A						A	A	B	A	A

Campi di dati	UFM I	UFM II	UFM III	UFM IV	UFM V	PS	OCF controllo frontiere	CP	SC	Fedpol I	Fedpol II	Fedpol III	Fedpol IV	SIC	TAF I	RSE	DFAE	TAF II	UFG
Copertura delle spese di soggiorno	B	B	A	A	A	B	B									B	B		
Dichiarazione di garanzia sì/no	B	B	A	A	A	B	B									A	A		
Avviso temporaneo di trasmissione	B	B	A	A	A	B	B									B	B		
Altro tipo di visto (es. D)	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A		A	A	B	B		A
Designazione del posto di confine / funzionario	B	A	A	A	A	A	B	A		A	A	A		A	A	A	A		A
Rapporto sul controllo di confine	B	A	A	A	A	A	B	A		A	A	A		A	A	A	A		A
Numero del posto di confine	B	A	A	A	A	A	B	A		A	A	A		A	A	A	A		A
Numero personale SIMIC	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A

Campi di dati	UFM I	UFM II	UFM III	UFM IV	UFM V	PS	OCF controllo frontiere	CP	SC	Fedpol I	Fedpol II	Fedpol III	Fedpol IV	SIC	TAF I	RSE	DFAE	TAF II	UFG
Numero di controllo del processo (PCN)	B	A	A	A	A	A	B	A		A	A	A	A	A	A	B	A		A
Decisione d'entrata valido dal/al	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Durata del soggiorno autorizzato dal visto (> 90 giorni)	B	B	A	A		B	B	A	A	A	A	A		A		B	B		A
Comunicazione dei visti rilasciati	B	B	A	A		B	B		A	A	A	A		A		B	B	A	A

*Allegato 3 (art. 11 cpv. 3)***Accesso al VIS centrale****Legenda***Livelli d'accesso*

A	Consultazione in rete
Vuoto	Nessun accesso

Unità organizzative

CP	Autorità cantonali di polizia che operano sul territorio svizzero
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri (Segretariato di Stato generale e Direzione politica)
OCF	Organi federali e cantonali di controllo alla frontiera esterna Schengen che procedono a controlli sul territorio svizzero
PS	Autorità migratorie cantonali competenti in materia di visti e Comuni cui tali competenze sono state delegate
Punto d'accesso centrale di fedpol	Centrale operativa
RSE	Rappresentanze svizzere all'estero e Missione svizzera presso l'ONU a Ginevra
UFM	Ufficio federale della migrazione
– I	Sezione informatica e statistica
– II	Collaboratore specialista in materia di visti (sezioni specializzate regionali visti, sezione frontiere, identificazione e scambio di dati, Ufficio VISION)
– III	Collaboratore specialista in materia d'asilo (collaboratori della procedura d'asilo, sezioni Dublino)

VIS centrale

Campi di dati	UFM I	UFM II visti	UFM III asilo	PS	OCF controllo frontiere, polizie aeroportuali	RSE	DFAE	CP sul territorio	Punto d'accesso centrale fedpol
I. Dati del deposito della domanda									
Numero della domanda	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Stato della procedura: domanda depositata	A	A			A	A	A	A	A
Autorità competente, ubicazione	A	A			A	A	A	A	A
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen	A	A	A		A	A	A		A
Cognome, nomi di nascita (o anteriori)	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Nomi	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Data di nascita	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Luogo di nascita	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Nazionalità attuale	A	A	A		A	A	A	A	A
Nazionalità alla nascita	A	A	A		A	A	A	A	A
Paese di nascita	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Sesso	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Tipo di documento di viaggio	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Autorità emittente	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Numero del documento	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Data di rilascio / scadenza	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Numero della vignetta di visto	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Luogo e data della domanda	A	A			A	A	A	A	A

Campi di dati	UFM I	UFM II visti	UFM III asilo	PS	OCF controllo frontiere, polizie aeroportuali	RSE	DFAE	CP sul territorio	Punto d'accesso centrale fedpol
Persona ospitante e/o garante (cognomi, nomi, indirizzo) Se società o organizzazione, nome e indirizzo della società o organizzazione Cognome e nome della persona di contatto in seno alla stessa	A	A		A	A	A	A	A	A
Stato Schengen di destinazione	A	A			A	A	A	A	A
Durata del soggiorno o del transito previsto	A	A			A	A	A	A	A
Principali scopi del viaggio	A	A			A	A	A	A	A
Date d'arrivo e di partenza dallo spazio Schengenpreviste	A	A			A	A	A	A	A
Stato Schengen di prima entrata	A	A			A	A	A	A	A
Indirizzo di domicilio del richiedente	A	A			A	A	A	A	A
Professione attuale e datore di lavoro Per studente, nome dell'istituto scolastico	A	A			A	A	A	A	A
Per minori: cognome e nome del detentore dell'autorità parentale o del tutore legale	A	A			A	A	A	A	A
Fotografia/e del richiedente	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Impronte digitali del richiedente	A	A		A	A	A	A	A	A
Menzione «privo d'oggetto» per l'impossibilità effettiva di produrre le impronte	A	A		A	A	A	A		A
Menzione «privo d'oggetto» in quanto le impronte non sono obbligatorie	A	A		A	A	A	A		A

Campi di dati	UFM I	UFM II visti	UFM III asilo	PS	OCF controllo frontiere, polizie aeropor- tuali	RSE	DFAE	CP sul territorio	Punto d'accesso centrale fedpol
---------------	----------	--------------------	------------------	----	---	-----	------	----------------------	--

II. Dati in caso di rilascio del visto									
Stato della procedura: visto rilasciato oppure procedura conclusa a motivo del ritiro della domanda	A	A	A		A	A	A	A	A
Luogo e data della decisione	A	A	A		A	A	A	A	A
Autorità competente e ubicazione	A	A	A		A	A	A	A	A
Per conto di un altro Stato Schengen (sì/no)	A	A	A		A	A	A	A	A
Territorio in cui il titolare è autorizzato a viaggiare conformemente al codice dei visti	A	A	A		A	A	A	A	A
Numero d'entrate autorizzate durante il periodo di validità	A	A	A		A	A	A	A	A
Durata di validità del visto: date di inizio e di scadenza	A	A	A		A	A	A		A
Tipo di visto	A	A	A		A	A	A	A	A
Numero della vignetta di visto	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Visto rilasciato su foglio separato (sì/no)	A	A	A		A	A	A	A	A
Vignetta di visto completata a mano	A	A	A		A	A	A	A	A
Durata del soggiorno autorizzato dal visto	A	A	A		A	A	A	A	A
Data di rilascio di tutti i visti precedenti	A	A		A	A	A	A		A

Campi di dati	UFM I	UFM II visti	UFM III asilo	PS	OCF controllo frontiere, polizie aeropor- tuali	RSE	DFAE	CP sul territorio	Punto d'accesso centrale fedpol
III. Dati in caso di interruzione dell'esame della domanda									
Stato della procedura: interrotta	A	A			A	A	A	A	
Autorità competente e ubicazione	A	A			A	A	A	A	
Luogo e data della decisione	A	A			A	A	A	A	
Stato Schengen competente per trattare la domanda	A	A			A	A	A	A	
IV. Dati in caso di rifiuto del visto									
Stato della procedura: rifiutato	A	A			A	A	A	A	A
Per il conto di un altro Stato Schengen	A	A			A	A	A	A	A
Autorità competente e ubicazione	A	A			A	A	A	A	A
Luogo e data della decisione	A	A			A	A	A	A	A
Motivi del rifiuto	A	A			A	A	A	A	A
V. Dati in caso di annullamento o revoca del visto									
Stato della procedura: annullamento, revoca	A	A	A		A	A	A	A	A
Autorità competente e ubicazione	A	A	A		A	A	A	A	A
Luogo e data della decisione	A	A	A		A	A	A	A	A
Nuova data di scadenza	A	A	A		A	A	A	A	A
Motivi dell'annullamento o della revoca (inse- rire manualmente)	A	A	A		A	A	A	A	A

Campi di dati	UFM I	UFM II visti	UFM III asilo	PS	OCF controllo frontiere, polizie aeroportuali	RSE	DFAE	CP sul territorio	Punto d'accesso centrale fedpol
VI. Dati in caso di proroga del visto									
Stato della procedura: proroga	A	A	A		A	A	A	A	A
Autorità competente e ubicazione	A	A	A		A	A	A	A	A
Luogo e data della decisione	A	A	A		A	A	A	A	A
Date di inizio e scadenza della proroga	A	A	A		A	A	A	A	A
Numero della vignetta di visto del visto prorogato	A	A	A		A	A	A	A	A
Periodo di proroga della durata di soggiorno autorizzata	A	A	A		A	A	A	A	A
Territorio in cui il titolare del visto è autorizzato a viaggiare se la validità territoriale differisce da quella del visto d'origine	A	A	A		A	A	A	A	A
Tipo di visto prorogato	A	A	A		A	A	A	A	A
Motivi della proroga	A	A	A		A	A	A	A	A
Altro									
Incarti afferenti (parentela: coniuge, figli)	A	A	A		A	A	A	A	
Incarti afferenti (gruppo)	A	A	A		A	A	A	A	
Incarti successivi del richiedente	A	A			A	A	A		

Allegato 4 (art. 18 cpv. 1)

Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti dalle decisioni quadro 2002/584/GAI e 2002/475/GAI¹

	Decisioni quadro 2002/584/GAI 2002/475/GAI		Reati considerati dal diritto svizzero
1.	Omicidio volontario, lesioni personali gravi		Omicidio (omicidio intenzionale, assassinio, omicidio passionale, omicidio su richiesta della vittima, infanticidio), lesioni gravi (art. 111–114, 116 e 122 CP ²)
2.	Furti organizzati o con l'uso di armi		Furto e rapina (art. 139 n. 3 e 140 CP)
3.	Criminalità informatica		Acquisizione illecita di dati, accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati, danneggiamento di dati, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, conseguimento fraudolento di una prestazione (art. 143, 143bis, 144bis, 147 cpv. 1 e 2, 150 CP)
4.	Sabotaggio		Danneggiamento, incendio intenzionale, esplosione, uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi, inondazione o franamento, danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 e 228 CP)
5.	Truffa		Truffa (art. 146 cpv. 1 e 2 CP)
6.	Frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 ³ elaborata in base all'articolo K3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi		Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, abuso di carte-chèques o di credito, frode dello scotto, conseguimento fraudolento di una prestazione, danno patrimoniale procurato con astuzia, false indicazioni su attività commerciali, false comunicazioni alle autorità del registro di commercio, contraffazione di merci, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale (art. 147–150, 151–155, 163 e 170 CP). Truffa in materia di prestazioni e di tasse secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo (art. 14 cpv. 1 DPA ⁴)

	finanziari delle Comunità europee		
7.	Contraffazione e pirateria in materia di prodotti		Contraffazione di merci (art. 155 CP). Violazione del diritto al marchio, uso fraudolento del marchio, uso di indicazioni di provenienza non pertinenti (art. 61 cpv. 3, 62 cpv. 1 e 2, 64 cpv. 2 LPM ⁵). Violazione del diritto di design (art. 41 cpv. 2 LDes ⁶). Violazione del diritto d'autore, lesione di diritti di protezione affini (art. 67 cpv. 2 e 69 cpv. 2 LDA ⁷)
8.	Racket ed estorsioni		Estorsione (art. 156 CP)
9.	Dirottamento di aereo/nave		Estorsione, coazione, sequestro di persona e rapimento, presa d'ostaggio (art. 156, 181 e 183–185 CP)
10.	Traffico di veicoli rubati		Ricettazione (art. 160 CP)
11.	Tratta di esseri umani		Tratta di esseri umani (art. 182 CP)
12.	Rapimento, sequestro e presa di ostaggi		Sequestro di persona e rapimento, circostanze aggravanti, presa d'ostaggio (art. 183–185 CP) Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero (art. 271 n. 2 CP)
13.	Sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile		Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni: atti sessuali con fanciulli, pornografia (art. 187 e 197 n. 3 CP)
14.	Stupro		Violenza carnale (art. 190 CP)
15.	Incendio volontario		Incendio intenzionale (art. 221 CP)
16.	Traffico illecito di materie nucleari e radioattive		Pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti, atti preparatori punibili (art. 226bis e 226ter CP) Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna della legge sull'energia nucleare (art. 88 LENu ⁸)
17.	Falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro		Contraffazione di monete, alterazione di monete (art. 240 e 241 CP)
18.	Falsificazione di mezzi di pagamento		Contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 240–244 CP)

19.	Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi		Falsità in documenti, falsità in certificati, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 251–253 e 317 n. 1 CP)
20.	Partecipazione a un'organizzazione criminale		Organizzazione criminale, associazioni illecite (art. 260ter e 275ter CP)
21.	Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi		Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater CP) Delitti secondo la legge sulle armi (art. 33 cpv. 1 e 3 LArm ⁹)
22.	Terrorismo		Finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies CP)
23.	Razzismo e xenofobia		Discriminazione razziale (art. 261bis CP)
24.	Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale		Genocidio (art. 264 CP)
25.	Riciclaggio di proventi di reato		Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP)
26.	Corruzione		Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi), corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322ter–322septies CP) Corruzione attiva e passiva e concorrenza sleale secondo la legge federale contro la concorrenza sleale (art. 4a in combinato disposto con l'art. 23 LCSI ¹⁰)
27.	Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali		Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con cpv. 3 LStr ¹¹)
28.	Traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita		Disposizione penale della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport ¹² (art. 11f) Delitti secondo la legge sulle derrate alimentari (art. 47 cpv. 1 e 2 LDerr ¹³) Delitti secondo la legge sugli agenti terapeutici (art. 86 cpv. 1 e 2 LATer ¹⁴)
29.	Traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte		Disposizioni penali secondo la legge sul trasferimento dei beni culturali (art. 24–29 LTBC ¹⁵)
30.	Traffico illecito di organi e tessuti umani		Delitti secondo la legge sulle cellule staminali (art. 24 cpv. 1–3 LCEl ¹⁶) Abuso di patrimonio germinale e applicazione senza consenso o autorizzazione secondo la legge sulla medicina della procreazione (art. 32 e 34 LPAM ¹⁷) Delitti secondo la legge sui trapianti

			ti ¹⁸ (art. 69 cpv. 1 e 2)
31.	Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope		Disposizioni penali secondo la legge sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup ¹⁹)
32.	Criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette		Delitti secondo la legge sulla protezione dell'ambiente (art. 60 cpv. 1 LPAmb ²⁰) Delitti secondo la legge sulla protezione delle acque (art. 70 cpv. 1 LPAc ²¹) Disposizioni penali della legge sulla radioprotezione (art. 43 e 43a cpv. 1 L RaP ²²) Disposizioni penali della legge sull'ingegneria genetica (art. 35 cpv. 1 e 2 LIG ²³)
	Decisioni quadro 2002/584/GAI 2002/475/GAI		Reati considerati dal diritto svizzero

¹ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giu. 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1 e decisione quadro del Consiglio, del 13 giu. 2002, sulla lotta contro il terrorismo, GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

² Codice penale, RS [311.0](#)

³ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49

⁴ LF del 22 mar. 1974 sul diritto penale amministrativo, RS [313.0](#)

⁵ Legge del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi, RS [232.11](#)

⁶ Legge del 5 ott. 2001 sul design, RS [232.12](#)

⁷ Legge del 9 ott. 1992 sul diritto d'autore, RS [231.1](#)

-
- ⁸ LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, RS [732.1](#)
- ⁹ Legge del 20 giu. 1997 sulle armi, RS [514.54](#)
- ¹⁰ LF del 19 dice. 1986 contro la concorrenza sleale, RS [241](#)
- ¹¹ LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, RS [142.20](#)
- ¹² LF del 17 mar. 1972 che promuove la ginnastica e lo sport, RS [415.0](#)
- ¹³ Legge del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari, RS [817.0](#)
- ¹⁴ Legge del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, RS [812.21](#)
- ¹⁵ Legge del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, RS [444.1](#)
- ¹⁶ Legge del 19 dic. 2003 sulle cellule staminali, RS [810.31](#)
- ¹⁷ Legge del 18 dic. 1998 sulla medicina della procreazione, RS [810.11](#)
- ¹⁸ Legge dell'8 ott. 2004 sui trapianti, RS [810.21](#)
- ¹⁹ Legge del 3 ott. 1951 sugli stupefacenti, RS [812.121](#)
- ²⁰ Legge del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, RS [814.01](#)
- ²¹ LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, RS [814.20](#)
- ²² LF del 22 mar. 1991 sulla radioprotezione, RS [814.50](#)
- ²³ Legge del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, RS [814.91](#)

